**Depositi prodotti energetici e distributori carburante uso privato – Obbligo di licenza fiscale e adozione registri carico/scarico dal 1° aprile 2020**

Modifiche normative e nuovi adempimenti

Facendo seguito alle precedenti notizie sull’argomento (si veda in particolare la notizia di questa rubrica del [8 gennaio u.s.](https://www.confindustria.umbria.it/agenzia-delle-dogane-modalita-semplificate-di-tenuta-del-registro-di-carico-scarico-per-depositi-e-impianti-di-distribuzione-di-prodotti-energetici-di-cui-allart-5-c-1-lettera-c-del-dl/)), ricordiamo che il decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 (disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito con legge 19 dicembre 2019 n. 157 (pubblicata sulla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2019, all’art. 5, comma 1, lettera c), ha modificato l’art. 25 del TUA (Testo unico delle accise) abbassando le soglie per la denuncia ai fini del rilascio della licenza fiscale e per la tenuta dei registri di carico e scarico, con efficacia a decorrere dal 1° aprile 2020.

In particolare, sono obbligati alla denuncia:

* gli esercenti deposito di prodotti energetici per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi ( 25, comma 2, lettera a) del TUA);
* gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi (art. 25, comma 2, lettera c) del TUA).

Inoltre gli esercenti depositi di cui al predetto art. 25, comma 2, lettera a), aventi capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al medesimo art. 25, comma 2, lettera c), collegati a serbatoi  la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate che sono state stabilite con determinazione n. 240433 del 27 dicembre 2019 dell’Agenzia delle Dogane, che si allega nuovamente per comodità di lettura.

La predetta determinazione, all’art.1, ha fornito la definizione di “deposito minore” e “distributore minore” che si riporta di seguito:

Deposito minore: deposito di prodotti energetici assoggettati ad accisa per uso privato, agricolo, industriale avente capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi;

Distributore minore: apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi.

Con l’occasione si ricorda che **lunedì 9 marzo p.v.** è stato organizzato, presso la nostra sede di Perugia, a partire dalle ore 15, un incontro gratuito di approfondimento con l’Agenzia delle Dogane proprio su questi temi. In proposito, si allega il programma con la scheda di adesione.

I nostri uffici rimangono a disposizione per ogni approfondimento.

**Riferimenti:**

Confindustria Umbria - Area Ambiente e Sicurezza – [trasporti@confindustria.umbria.it](mailto:trasporti@confindustria.umbria.it)

Dott. Dominici Tel. 0744/443418 - Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227

Pubblicata il 24/02/2020